



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani

Nr. 3131.10 R.G. mod. 21

AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E INFORMAZIONE DI GARANZIA (art. 415 bis - 369 C.P.P.)

Il Pubblico Ministero, *dott. Michele RUGGIERO*, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, esaminati gli atti dell'indagine preliminare esperita nei confronti di:

- **ABERCROMBY Ross, Vice President – Senior Analyst Financial Institutions Group Moody's Investors Service Ltd, n.**
- **WASSEMBERG Johannes, Managing Director Financial Institutions Group Moody's Investors Service Ltd, n.**

INDAGATI

in relazione ai delitti di aggiotaggio e manipolazione del mercato pluriaggravati previsti e puniti dagli artt. 110 – 81 c.p. – 2637 cod. civ. (*Aggiotaggio: chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei...ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni*) **185 co. 1 e 2 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 – 61 n. 7 c.p.** (art. 185: *Manipolazione del mercato: “Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*) perché, dirigenti nonchè analisti apicali dell' Agenzia Moody's esercente attività di rating (attività con cui l' Agenzia formula e rilascia valutazioni sul merito creditizio/affidabilità creditizia di un'entità emittente titoli di debito fungendo, così, da *intermediaria di informazioni* tra gli investitori e coloro – come Banche e Stati sovrani – che emettono titoli di debito), in concorso fra loro anticipando e lanciando con un “annuncio” (“*announcement*”) divulgato in piena mattinata a “mercati aperti” (verso le ore 10.04 del 6/5/2010) un “report” (uno *special comment*) preparato dallo stesso Abercromby sulla “*Valutazione di Moody's del rischio di*

contagio sovrano a specifici sistemi bancari”, intenzionalmente suggerivano ai Mercati ed agli Investitori – con un ambiguo e tendenzioso artificio argomentativo (costituito dalla seguente premessa introduttiva: “*Come dimostrato dal recente declassamento di banche greche come risultato della debolezza del debito sovrano greco, il potenziale contagio dei rischi sovrani ai sistemi bancari, potrebbe diffondersi ad altri Paesi come il Portogallo, la Spagna, l’Italia, l’Irlanda e l’Inghilterra*”) – una relazione tra il “rischio Grecia” e la “rischiosità” delle Banche italiane, paventando altresì un rischio di contagio della crisi del debito sovrano della Grecia alle Banche italiane: relazione e rischiosità in realtà a quella data inesistenti (come noto all’Agenzia di rating ed ai suoi analisti alla stregua dei dati ufficiali a tenore dei quali l’esposizione delle Banche italiane nei confronti della Grecia era bassa e pari - sul totale delle attività nei confronti di soggetti esteri - all’1.2%, a fronte del 6% delle Banche portoghesi, del 2,9% delle Banche francesi, e dell’1,4% di quelle tedesche) e tuttavia – proprio in diretta conseguenza di quell’annuncio - percepite come realmente esistenti (come dimostrato – subito dopo la divulgazione della notizia/annuncio – dagli immediati commenti diffusi dai principali strumenti di informazione, dal coro di reazioni critiche espresse dalle supreme pubbliche autorità italiane, infine dai rendimenti negativi dei titoli bancari italiani sui Mercati).

Attraverso, quindi, la violazione delle norme del Regolamento europeo sull’attività di rating che impongono “trasparenza, correttezza, completezza e qualità adeguata” delle informazioni da rendere ai Mercati ed attraverso “artifici informativi” (costituenti condotte solo in apparenza lecite, ma effettivamente illecite ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2637 c.c. e 185 T.U.F. per come combinate fra loro) – artifici consistiti sia in una scelta mirata dei tempi della comunicazione (operata a mercati aperti ed a contrattazioni in pieno svolgimento: condizioni in cui gli “annunci”, specie quando provenienti da una nota Agenzia di rating, sortiscono – se non corretti, chiari e trasparenti – effetti di turbolenza e volatilità sui mercati), sia nell’utilizzo di uno strumento informativo scarno ed eccessivamente sintetico (l’Annuncio/Announcement), sia nell’impiego di tecniche argomentative suggestive, ambigue e foriere di allarme (una “premesse” che induceva una prevedibile associazione di idee capace di disorientare e negativizzare gli attori del mercato) – gli analisti Abercromby e Wasseberg fornivano intenzionalmente ai Mercati finanziari (quindi agli Investitori) INFORMAZIONI TENDENZIOSE, DISTORTE (e, come tali, anche “falsate”) in merito all’affidabilità creditizia del sistema bancario italiano, idonee a disincentivare l’acquisto di titoli bancari italiani e deprezzarne, così, il valore.

In conseguenza della diffusione del Comunicato e della percezione (ad opera di mercati ed investitori) del suo contenuto informativo in termini negativi con riguardo al sistema banca-

rio italiano nel suo complesso, si determinava – per un verso – un minore affidamento del pubblico degli investitori nella stabilità patrimoniale dei gruppi bancari italiani (art. 2637 c.c.) e – per l'altro – un sensibile deprezzamento dei titoli bancari italiani quotati; ed infatti, mentre prima del 6/5/2010 (segnatamente tra il 26 aprile e il 5/5/2010) il rendimento anormale medio cumulato dalle banche italiane era pari a – 1,82% (nettamente migliore di quello delle banche di Gracia, Irlanda, Spagna e Portogallo pari a - 4,91% ed addirittura migliore di quello delle banche dei Paesi UE non in crisi, pari a – 2,32%), in conseguenza del Comunicato di Moody's e dopo di esso (segnatamente dal 6/5 al 14/5/2010) il rendimento anormale medio per le banche dei Paesi UE non in crisi era leggermente positivo (+0,18%), mentre restava negativo per le Banche italiane toccando un valore (- 1,79%) addirittura lievemente peggiore di quello delle Banche dei GIPS Gracia, Irlanda, Spagna e Portogallo.

Con le descritte condotte, gli indagati “ponevano in essere “artifici” a carattere informativo “concretamente idonei: 1) ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico (degli investitori nazionali ed internazionali) ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari italiani (art. 2637 c.c.); 2) a provocare un sensibile deprezzamento dei titoli bancari italiani (art. 185 TUF).

Fatti da ritenere aggravati sia ai sensi dell'art. 185 cpv. T.U.F. perché di “rilevante offensività” (giacchè commessi in danno dei gruppi bancari italiani nel loro complesso), sia ai sensi dell' art. 61 n. 7 c.p. per avere cagionato al sistema bancario italiano un danno patrimoniale di rilevantissima gravità.

Fatti-reato commessi interamente all'estero (Londra) in epoca antecedente e prossima al 6 maggio 2010, con competenza del Tribunale di Trani ex artt. 7 co. 1 n. 5) c.p., 182 T.U.F. e 10 co. 2 c.p.p.

Ritenuto che non ricorrono le condizioni per formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408, 411 c.p.p.;

A V V I S A

la persona indagata che le indagini nei suoi confronti si sono concluse e, pertanto, avverte che:

- la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria di questo Ufficio del Pubblico Ministero;
- l'indagato ed il proprio difensore hanno facoltà di prendere visione della stessa ed estrarne copia;
- l'indagato ha facoltà, esercitabile entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, di presentare memorie e produrre documentazione; di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore; di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio con obbligo del Pubblico Ministero di procedervi.

L'interrogatorio eventualmente richiesto non verrà espletato ove l'istanza da parte dell'indagato o del difensore non pervenga per iscritto alla P.G. delegata o a questo Ufficio entro venti giorni dalla notifica del presente atto.

INVITA

L'indagato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., ai fini delle notificazioni successive alla presente, a dichiarare uno dei luoghi indicati nel primo comma dell'art. 157 c.p.p. ovvero ad eleggere domicilio, avvertendolo che egli ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione le notifiche saranno eseguite nello stesso luogo in cui il presente atto viene notificato, ovvero, in caso di sopravvenuta impossibilità, mediante consegna al difensore.

Il presente avviso vale, altresì, quale

INFORMAZIONE DI GARANZIA

con invito all'indagato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà con l'assistenza di un difensore di ufficio che si nomina sin d'ora nella persona dell'avv. _____, con studio legale in _____, via _____, n. _____, telefono n. _____;

SI INFORMA

infine, l'indagato che:

- la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria, in relazione all'esercizio delle facoltà e dei diritti che sono riconosciuti al medesimo dalla Costituzione, dal codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, tra i quali: la facoltà di farsi assistere da non più di due difensori di fiducia, di nominare consulenti tecnici e di far svolgere indagini difensive anche a mezzo di sostituti e investigatori privati autorizzati; il diritto di essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana; il diritto di conferire con il proprio difensore anche durante l'eventuale stato di detenzione; il diritto di presentare memorie, richieste e istanze scritte; il diritto di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico nel registro degli indagati; la facoltà di richiedere copia di atti del procedimento, a proprie spese e su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice; la facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni; il diritto di farsi assistere dal difensore nel corso degli atti di interrogatorio, ispezione e confronto ai quali debba partecipare, nonché nel corso di atti di perquisizione, sequestro e altri accertamenti urgenti; il diritto di essere tempestivamente avvisato nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili e di farsi assistere dal difensore e da consulenti tecnici nel corso degli stessi; la facoltà di non rispondere all'interrogatorio e il diritto a ricevere gli avvertimenti previsti dall'art. 64 del codice di procedura penale; la facoltà di chiedere al Giudice per le indagini preliminari che si proceda a incidente probatorio nei casi stabiliti dall'art. 392 c.p.p.; la facoltà di richiedere che il procedimento sia trasmesso ad altro P.M. ritenuto competente e quella di presentare impugnazione avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati a suo carico (richiesta di riesame, appello, ricorso per cassazione), nei casi, nei termini e con le modalità previste dal codice di procedura penale; la facoltà di richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, che il procedimento venga definito con il giudizio immediato, con il giudizio abbreviato, con l'applicazione della pena concordata tra le parti, ovvero mediante oblazione; il diritto di richiedere, in caso di proscioglimento, un'equa riparazione per l'eventuale custodia cautelare subita;
- che ha l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio, salvo che non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza, si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- che può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi

nelle condizioni previste dalla legge 30 luglio 1990 n. 217 e successive modificazioni e, in particolare dall'art. 3 di detta legge il quale, tra l'altro, stabilisce:

1. che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.723,84;
2. che ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati al punto 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;
3. che si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

SI RICHIEDE per le notifiche all'indagato nonché al difensore sopra indicati la Guardia di Finanza – Nucleo P.T. di Bari

Trani,

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Michele RUGGIERO – Sost.)